

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 92-A}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(MORO ALDO)

Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1976, n. 476, contenente norme in materia di espropriazione per integrare le misure già adottate al fine di accelerare la ricostruzione e gli interventi edilizi nei comuni colpiti dal sisma del maggio 1976

Presentato alla Presidenza il 15 luglio 1976

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1976, n. 476, contenente norme in materia di espropriazione per integrare le misure già adottate al fine di accelerare la ricostruzione e gli interventi edilizi nei comuni colpiti dal sisma del maggio 1976.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 13 luglio 1976, n. 476, recante norme in materia di espropriazione per integrare le mi-

TESTO DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 luglio 1976, n. 476, contenente norme in materia di espropriazione per integrare le misure già adottate al fine di accelerare la ricostruzione e gli interventi edilizi nei comuni colpiti dal sisma del maggio 1976.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 13 luglio 1976, n. 476, recante norme in materia di espropriazione per integrare le

sure già adottate al fine di accelerare la ricostruzione e gli interventi edilizi nei comuni colpiti dal sisma del maggio 1976.

misure già adottate al fine di accelerare la ricostruzione e gli interventi edilizi nei comuni colpiti dal sisma del maggio 1976, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, primo comma, dopo le parole: « ai sensi della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 », sono aggiunte le parole: « per la durata della ricostruzione e comunque per un periodo non superiore a 7 anni »;

All'articolo 1, primo comma, le parole: « alle disposizioni vigenti », sono sostituite dalle parole: « agli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ».

All'articolo 2, lettera b), dopo le parole: « quarto comma », sono aggiunte le parole: « dell'articolo 16 ».

All'articolo 3, le parole: « nella misura dei due terzi del suo ammontare al proprietario e del terzo residuo ai suindicati soggetti », sono sostituite dalle parole: « nella misura del cinquanta per cento, rispettivamente, al proprietario ed ai suindicati soggetti ».

All'articolo 4, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Qualora il terreno sia coltivato dal fittavolo, mezzadro, colono o partecipante, da almeno un anno prima della data del decreto di occupazione, la indennità di cui al comma precedente spetta nella misura della metà al fittavolo, mezzadro, colono o partecipante, ai quali viene corrisposta direttamente »;

All'articolo 4, secondo comma, le parole: « Se il proprietario intende eseguire in proprio il ripristino, dovranno essergli rimborsate integralmente le spese relative. », sono sostituite dalle parole: « Qualora il proprietario venga autorizzato ad eseguire direttamente le opere, gli dovranno essere rimborsate integralmente le spese relative. ».